

POLITICHE DELL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
COOPERAZIONE
DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA, DEI FONDI
COMUNITARI E DEL MEZZOGIORNORoma, 8 maggio 2015
Prot. N. 32/CC/alA tutte le strutture
Loro Sedi**Oggetto:** Trattamenti economici società cooperative

Carissimi,

inoltriamo a tutte le strutture la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva, del 28 aprile 2015, che sottolinea l'importanza della sentenza n. 51/2015 della Corte Costituzionale (all.2) in merito all'art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella parte in cui stabilisce che, «fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria».

La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del giudice ribadendo la validità della norma, e quindi il fatto che i CCNL stipulati dalla Cisl, Cgil e Uil, insieme a Confcooperative, Legacoop ed Agci, siano da prendersi a parametro per l'adeguatezza delle retribuzioni applicate nelle società cooperative.

È importante qui riportare la parte finale della sentenza, in quanto, richiamando l'art. 36 della Costituzione Italiana, sottolinea che il parametro contrattuale, come definito dall'art. 7, c. 4, del DL 31/12/2007, n. 248 di cui sopra "richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell'art. 36 Cost. Tale parametro è richiamato – e dunque deve essere osservato – indipendentemente dal carattere provvisorio del medesimo art. 7, che fa riferimento «alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative». Nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative (fra le tante, la sentenza già citata della Corte di cassazione n. 17583 del 2014)."

In sostanza il richiamo all'art. 36 della Costituzione, oltre a rappresentare il più alto livello di fonte normativa, richiama i concetti della proporzionalità e della sufficienza della retribuzione stabilita nei contratti, evita il riferimento all'estensione erga omnes dei CCNL, che più volte è

stato messo in discussione dalla stessa Corte, ed evidenzia il ruolo dei sindacati maggiormente rappresentativi nel definire livelli salariali di riferimento.

La circolare del Ministero del Lavoro sottolinea inoltre, l'importanza di tale sentenza per le attività ispettive, invitando le Direzioni interregionali e territoriali ad avvalersi delle relative motivazioni nello svolgimento delle ispezioni. Infine, le stesse Direzioni vengono sollecitate a rilanciare l'attività degli Osservatori provinciali sulla cooperazione.

Rimanendo a disposizione per ogni necessario chiarimento porgiamo cordiali saluti.

p. il Dipartimento
Cosmo Colonna

Il Segretario confederale
Giuseppe Farina

All. n. 2